

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
6	31-03-2016	Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 208/2015.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. ALFREDO LA CAPRUCCIA assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Enrico Croce.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Presente	
2.	EMIDIO CASTRICONE	Presente	
3.	VINCENZO DAVIDE	Assente	
4.	Giovanni Diamante	Presente	
5.	Concezio Galli	Presente	
6.	Giulia La Capruccia	Presente	
7.	SILVIA LUCIA PESCARA	Presente	
8.	Moriondo Santoro	Presente	
9.	ANTONIO TARULLO	Presente	
10.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
11.	GAETANO DIODATI	Presente	
12.	NICOLA CAMARRA	Presente	
13.	ATTILIO MARIA GIOVANNI DI CAMILLO	Presente	
	TOTALE	Presenti 12	Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE ALFREDO LA CAPRUCCIA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Daniela Manna	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Ricordato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 147/2013 la disciplina della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone: *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: ...omissis... b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;*

Visto l'art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'Imposta municipale propria i terreni agricoli:*

- a) posseduti e condotto dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.”*

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone: *“All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6*

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone:
“All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica»;”

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone:
“il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»;”

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che testualmente dispone:
“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento»;”

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.05.2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2015 con la quale, in virtù delle modifiche normative introdotte sull'imposta unica comunale, sono state apportate rettifiche al “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23.05.2014;

Attesa la necessità di adottare un nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), in virtù ed in relazione alle numerose modifiche apportate alla disciplina della IUC a seguito dell'approvazione della legge n. 208/2015, adeguandolo alle previsioni normative;

Vista la proposta di modifica allo schema di regolamento predisposta dal competente servizio tributi;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data, allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 , pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 degli Enti Locali;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

- 2) di dare atto che il nuovo regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - sul sito internet del Comune;
 - all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi;

di dichiarare, su richiesta del Presidente e con separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ALFREDO LA CAPRUCCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Enrico Croce

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli, li **05-04-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico CROCE

N. Reg. **619**

Addì **05-04-2016**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Marina Lattanzio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **05-04-2016** al **20-04-2016**;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
- è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 21-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE